

# NEGOZIO GIURIDICO

è la manifestazione di volontà di un soggetto rivolta ad uno scopo pratico giuridicamente rilevante, e dunque diretta alla produzione di effetti giuridici

caratteristica comune ai negozi giuridici è quella di costituire un autoregolamento dei propri interessi

# Elementi essenziali del negozio

- Soggetti
- Volontà
- Causa
- Forma (ad substantiam – prevista dalla legge a pena di nullità)

# Atti unilaterali

- **Norme applicabili agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.)**

“Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”

# Il contratto

Il contratto è l'accordo di due o più parti per:

- Costituire
- Regolare
- Estinguere

tra loro un rapporto giuridico patrimoniale  
(art. 1321 c.c.).

# Contratto unilaterale

- Contratto (tra due parti, ex art. 1321 c.c.) con obbligazioni a carico di una sola parte, (in genere del proponente – art. 1333 c.c.)

# Elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.)

- Accordo
- Causa
- Oggetto
- Forma (ad substantiam – prevista dalla legge a pena di nullità)

# Conclusione del contratto (art. 1326 c.c)

- Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra.
- L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessari secondo la natura dell'affare o secondo gli usi
- Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

# Conclusione del contratto (art. 1326 c.c)

- Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa
- Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

# PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

- “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.” (art. 1335 c.c.)

## ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE (art. 1327 c.c.)

- “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
- L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.”

## Revoca della proposta e dell'accettazione (art. 1328 c.c.)

- “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
- L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione”.

# PROPOSTA IRREVOCABILE

- Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. (*art. 1329 c.c.*)

# OPZIONE

- “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. (art. 1331 c.c.)

# CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE (art. 1333 c.c.)

- “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
- Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.”